

Osservatorio delle esperienze con particolare attenzione alle Regioni: Intervista alla dott.ssa Alessandra Nardini¹

La Rivista Rassegna CNOS prevede per ogni numero una sezione destinata *all'osservatorio delle esperienze* con particolare attenzione alle Regioni. Negli ultimi anni la redazione è partita dall'analisi di alcuni Accordi sanciti traUSR e Regioni in materia di passaggi e offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP, con riferimento all'attuazione del Decreto n. 61/2017² e allo sviluppo di un vero e proprio "sistema integrato" di Istruzione e Formazione Professionale in grado di avvicinare il nostro Paese ai modelli europei di VET più efficaci. Nel 2021 l'attenzione sarà focalizzata sul sistema della IeFP intervistando le Istituzioni preposte.

Per questo primo numero il Prof. Arduino Salatin³ ha intervistato la dott.ssa Alessandra Nardini Assessore alla Regione Toscana e Coordinatrice della IX Commissione – Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca – della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

1. Un bilancio sugli accordi tra Amministrazioni regionali e Ministero dell'Istruzione in materia di riforma dell'Istruzione Professionale (a partire dal D.lgs. n. 61/2017).

Il Ministero sta approntando gli ultimi due tasselli normativi mancanti: quello relativo al modello di certificazione delle competenze e quello relativo alla "Rete nazionale delle scuole professionali" (di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 61).

A che punto siamo?

La definizione del modello di certificazione delle competenze e della Rete Nazionale delle Scuole Professionali rappresenta di fatto i passaggi conclusivi previsti dal D.lgs. n. 61/2017, norma che attua la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale

¹ Assessore Regione Toscana a: Istruzione, Formazione Professionale, Università e Ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere.

² In tale Decreto infatti (cfr. art. 4 - comma 4 e art. 7- comma 2) si precisa che: «Le modalità per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale da parte degli istituti professionali sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni e degli standard formativi definiti da ciascuna regione».

³ Presidente SCF (Scuola Centrale Formazione).

nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale...”, come previsto nella Legge di Riforma della Scuola n. 107/2015.

Per quanto riguarda la Rete Nazionale delle Scuole Professionali, è recente l'attivazione di un piano di confronto tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro, Coordinamento delle Regioni, ANPAL e INAPP per dare attuazione alla previsione dell'art. 7 del D.lgs n. 61/2017 relativo alla costituzione della Rete Nazionale delle scuole professionali. È nel Decreto legislativo 61 che sono ben definiti e descritti obiettivi e finalità della Rete, lasciando al decreto che deve essere siglato l'individuazione di “criteri e modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete”. Il Ministero dell'Istruzione ha fatto pervenire recentemente ai soggetti di cui sopra una prima proposta di articolato e Regioni e P.A. hanno attivato un piano di confronto interno per condividere osservazioni e proposte emendative da presentare. Pertanto il piano di lavoro e il relativo confronto interistituzionale è attivo.

Per quanto riguarda il modello di certificazione delle competenze, si fa riferimento ai passaggi tra sistemi definiti dall'art.8 del D.lgs. n. 61/17 (Passaggi tra i sistemi formativi), ed in particolare ai passaggi nel corso del biennio. Nel caso di passaggio da IeFP a IP l'Accordo dell'Agosto 2019 prevede modelli e relative note di compilazione dell'attestazione intermedia delle competenze acquisite per gli studenti che hanno interrotto il percorso formativo. Nel caso di passaggio da IP a IeFP l'art.5, comma 1, lettera g) del D.lgs. n. 61/17 prevede l'invio da parte dell'Istituzione di provenienza (IP) alla Istituzione di destinazione (IeFP) del Certificato di competenze. Per quanto riguarda il format di questo Certificato di competenze l'art.5, comma 1, lettera g) del medesimo Decreto rimanda ad un modello che dovrà essere definito con apposito decreto dal MIUR, ferma restando la disciplina vigente per la certificazione per il triennio, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 13/13.

2. Lo stato di recepimento e sviluppo del nuovo Repertorio nazionale delle Qualifiche e dei Diplomi (2019), a livello delle singole Regioni.

Quale previsione è in grado di fare circa la sua generalizzazione per il prossimo anno formativo 2021-22?

Per l'anno formativo 2021-2022 la stragrande maggioranza delle Regioni ha recepito il nuovo Repertorio (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto).

Nelle P.A. di Trento e Bolzano sono in via di definizione degli standard dei profili provinciali.

Questo dato consente di fatto di prevedere una generalizzazione del Nuovo Repertorio leFP nell'anno formativo 2021/2022.

3. Le “Linee guida per l’inter-operatività degli enti pubblici titolari nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze”.

Quali conseguenze prevede per i sistemi di leFP a livello regionale?

Il sistema della leFP regionale è rafforzato nella sua configurazione e nella sua vocazione professionalizzante.

Le Regioni e Province Autonome, con il supporto di Tecnostruttura, negli ultimi due anni hanno lavorato in contemporanea e in maniera serrata sia sul fronte dell’emanazione delle Linee guida del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, recepite con decreto interministeriale il 5 gennaio 2021, sia su quello dell’aggiornamento e manutenzione del Repertorio leFP, approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni ad agosto 2019 e recepito con decreto interministeriale il 7 luglio 2020.

Le Linee guida contengono una serie di disposizioni finalizzate alla definizione dei criteri per l’implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che comprende, tra i titoli del secondo ciclo di istruzione, anche quelli rilasciati sulla base del Repertorio delle figure di operatore e tecnico della leFP.

I due temi, proprio nell’ambito di tale Decreto legislativo e del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, di fatto hanno viaggiato su binari paralleli e si sono intersecati con particolari ricadute soprattutto sulla composizione delle figure della leFP e sulla descrizione delle competenze, standardizzate in funzione della classificazione dei processi di lavoro, oltre che sulla certificazione degli apprendimenti che risponde appieno agli standard di attestazione contenuti nella Linee guida.

I modelli di attestazione finale di qualifica e di diploma professionale, nonché di quelli per l’attestazione intermedia delle competenze acquisite dagli studenti che interrompono i percorsi di leFP, costituiscono una delle cartine di tornasole per il monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Proprio in questi giorni il gruppo di lavoro interistituzionale sulla certificazione delle competenze (che comprende MLPS, ANPAL, INAPP, Regioni e Province Autonome) sta elaborando i risultati di una prima fase di sperimentazione sulle attestazioni regionali rilasciate nell’ambito della leFP per avviare il monitoraggio del sistema di individuazione validazione e certificazione delle competenze.

4. La “filiera professionalizzante verticale” fino agli ITS. Alcuni Enti di Formazione Professionale hanno proposto infatti una sperimentazione pilota relativa al passaggio dai quarti anni di diploma agli ITS.

Che cosa ne pensa, anche alla luce degli investimenti previsti nella prima versione del PNRR (predisposta dal precedente Governo?)

Affrontando questo argomento appare imprescindibile considerare i dati di contesto. Nel nostro Paese, secondo uno studio effettuato da Confindustria⁴, nel triennio 2019-2021 si apriranno circa 200mila posti di lavoro in 6 settori chiave del Made in Italy – meccanica, ICT, moda, chimica, alimentare e legno-arredo – ma in un caso su tre non saranno occupati per la scarsità dell’offerta formativa inerente quelle competenze tecnico-scientifiche utili e necessarie a ricoprire il ruolo lavorativo vacante. Il mancato collegamento tra la domanda delle imprese e l’offerta formativa risulta essere una delle cause strutturali della debolezza del nostro capitale umano e quindi della nostra economia nel complesso. Bisogna inoltre tenere conto che, sempre secondo lo studio di Confindustria, il 70% dei giovani dopo il diploma o la laurea lavoreranno in una impresa manifatturiera o di servizi per il manifatturiero che, circa in un caso su cinque, faticherà a trovare giovani da impiegare per mancanza di una adeguata formazione. Ci troviamo di fronte a un vero e proprio paradosso se pensiamo che, secondo i dati OCSE 2019, l’Italia registra la terza quota più elevata di NEET tra i 25-29enni con un livello d’istruzione terziaria che si attesta al 23% rispetto alla media OCSE dell’11%, dopo la Grecia e la Turchia⁵.

È proprio tenendo conto di tale contesto che nell’ambito dell’attuazione del Recovery Fund le Regioni hanno proposto un rafforzamento della filiera leFP, IFTS e ITS, come percorso integrato di formazione professionalizzante, strettamente collegato con le competenze richieste dal mondo del lavoro. Un progetto che parte da lontano e sul quale le Regioni e le Province Autonome si stanno impegnando ormai da anni su diversi fronti attraverso: il consolidamento dell’infrastruttura della leFP ordinamentale; il rafforzamento e la diffusione del sistema duale dei percorsi di leFP, nella duplice accezione dell’alternanza rafforzata e soprattutto dell’apprendistato formativo (apprendistato di primo livello); la revisione e l’ampliamento dei repertori delle figure di riferimento per la programmazione dell’offerta formativa; l’aumento della partecipazione ai percorsi ITS senza snaturarne l’offerta formativa. Questi appena

⁴ Elaborazioni dell’Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria sulla base di dati Istat e Unioncamere.

⁵ OECD (2019), Education at a Glance Database, <http://stats.oecd.org>

elencati sono i tasselli di un complesso mosaico che le Regioni e le Province Autonome stanno costruendo da anni con l'obiettivo di dare piena attuazione all'idea di una "filiera professionalizzante verticale" utile a massimizzare le possibilità di accesso al mondo del lavoro, fortemente influenzato dalla quarta rivoluzione industriale, mediante l'aumento della partecipazione all'istruzione terziaria non accademica e l'incremento del numero di soggetti formati sulle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro. In ultimo si aggiunge la proposta fatta da alcuni Enti di formazione di avviare una sperimentazione pilota relativa al passaggio diretto dai quarti anni di diploma IeFP agli ITS, su cui ci confronteremo.

5. La pandemia

Dal vostro osservatorio come Regioni, quale bilancio complessivo fate fino ad ora e come ritenete possa concludersi questo anno formativo? Quali azioni chiederete al nuovo Governo per assicurare lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività dell'IeFP, comprese quelle in alternanza?

In relazione ai diversi provvedimenti assunti dal Governo atti a disciplinare le modalità di attuazione delle attività scolastiche nell'attuale situazione di emergenza da Covid-19, le Regioni e le Province Autonome hanno di pari passo agito in maniera coordinata nell'ottica di definire procedure e indicazioni operative quanto più possibile omogenee e condivise sul versante della Formazione Professionale, producendo notevoli sforzi con riferimento allo stanziamento di apposite risorse a ristoro del sistema della formazione professionale per la messa in sicurezza degli ambienti di apprendimento, per la fornitura degli appositi device per la Didattica a Distanza e per garantire le fasce di utenza più deboli e fragili.

Nell'ambito di un quadro nazionale caratterizzato dall'alternarsi di fasi di chiusura e di parziali riaperture delle diverse attività in relazione all'andamento della situazione epidemiologica, Regioni e Province Autonome hanno condiviso il documento Linee guida per la Formazione Professionale con l'obiettivo di fornire indicazioni e indirizzi operativi omogenei e condivisi per lo svolgimento di tutte le attività formative che rientrano nel sistema complessivo della Formazione Professionale. Il documento è stato poi aggiornato in relazione all'evolversi della situazione emergenziale ed è stato approvato con Intesa in sede di Conferenza delle Regioni, nella sua ultima versione, l'8 ottobre 2020 come parte integrante del più ampio documento di "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", in cui sono riportate specifiche schede tecniche che, in continuità con i provvedimenti nazionali, contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività.

Parallelamente all'introduzione della Didattica a Distanza (DAD) per le istituzioni

scolastiche, le Regioni e le Province Autonome sono intervenute con specifici provvedimenti atti a disciplinare lo svolgimento delle attività formative a distanza (FAD), nell'ottica di tutelare quanto più possibile la natura prettamente professionalizzante di tale segmento di sistema.

Con riferimento specifico ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, le Regioni e le Province Autonome hanno cercato, infatti, di garantire lo svolgimento in presenza almeno delle attività di laboratorio, degli esami finali per l'acquisizione della Qualifica triennale e del Diploma di IV anno e, laddove possibile, gli stage in impresa.

Allo stesso tempo, le Regioni e le Province Autonome si sono impegnate nell'ottica di individuare e condividere possibili metodologie alternative di apprendimento a distanza per la sostituzione parziale o totale delle attività pratiche e laboratoriali, di stage e/o tirocinio, qualora la situazione epidemiologica non renda possibile lo svolgimento in presenza. L'adozione di metodi e strumenti finalizzati ad una maggiore flessibilità nella didattica se risponde alle esigenze in continua evoluzione legate al variare della situazione epidemiologica, ha posto d'altro canto l'esigenza per le Regioni e le Province Autonome di avere garanzie sulla validità dell'anno formativo 2020/21. Pertanto è stata avanzata dalla IX Commissione la richiesta che il Governo assicuri, come già fatto con il precedente anno formativo (2019/20) attraverso la Legge n. 77/2020 (art 91, c 2), la salvaguardia e la validità dell'anno formativo 2020-2021.

Nello specifico, le Regioni e le Province Autonome hanno condiviso alcune proposte emendative alle previsioni del D.lgs. n. 226/2005 finalizzate a garantire la validità dell'anno formativo 2020/21 in termini sia qualitativi che quantitativi, prescindendo dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1 (durata minima annuale di 990 ore) e all'articolo 20, comma 2 (frequenza almeno di $\frac{3}{4}$ della durata del percorso per essere ammesso agli esami), prevedendo comunque l'ammissibilità della spesa di cui all'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in caso di interruzione delle attività a seguito provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del Covid-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività. La proposta emendativa è stata predisposta anche per garantire, limitatamente agli anni formativi 2019/20 e 2020/21, la conclusione dei percorsi di apprendistato di I e III livello, prescindendo dagli standard formativi dell'apprendistato come previsti dal Decreto legislativo n. 81/2015 art. 42, comma 2 e dal Decreto interministeriale del 12 ottobre 2015, ovvero: articolo 4, comma 1, articolo 5 commi 2 e 6, articolo 8 comma 3.